



REPUBBLICA ITALIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. D. 6 maggio 1877, n. 1613, concernente l'erezione in ente morale della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, con sede in Savignano sul Rubicone;

Visto il R. D. 16 ottobre 1934, n. 2387, relativo all'approvazione dello statuto dell'Accademia sopra riferita;

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo dell'Accademia medesima nelle sedute del 30 settembre 1967, 17 febbraio e 26 ottobre 1968 e 21 aprile 1969 in ordine alla modifica del citato statuto;

Vista la domanda del Presidente dell'Accademia suddetta, intesa ad ottenere l'approvazione della modifica sopra specificata;

Visto l'art. 16, ultimo comma, del Codice Civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

DECRETA:

Art. 1

Lo statuto della Rubiconia Accademia dei Filopatridi, con sede in Savignano sul Rubicone, approvato con R. D. 16 ottobre 1934, n. 2387, è abrogato.

Art. 2

È approvato il nuovo statuto dell'Accademia sopra riferita, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 settembre 1969 n. 713.

Registrato alla Corte dei Conti

addì 21.10.1969 reg. 229 f. 127.

Pubblicato nella G. U. n. 275 del 29.10.1969.

fto Giuseppe Saragat

efto Ferrari Aggradi

Per copia conforme:

Il Direttore di divisione

STATUTO
DELLA RUBICONIA ACCADEMIA DEI FILOPATRIDIDI

Art. 1

La Rubiconia Accademia dei Filopatrididi dà opera a studi:

- 1°) di storia e antichità patrie;
- 2°) di erudizione;
- 3°) di letteratura antica e moderna;
- 4°) di belle arti e arti applicate;
- 5°) di scienze morali e fisiche;
- 6°) di agraria

Art. 2

L'Accademia è costituita dai seguenti accademici:

- 1) onorari;
- 2) ordinari;
- 3) emeriti;
- 4) corrispondenti.

Art. 3

Non possono essere nominati accademici ordinari o corrispondenti se non uomini chiari per opere pubblicate, per alti uffici d'insegnamento, per alte dignità civili o per protezione alle scienze, alle lettere ed alle arti.

Possono essere nominati accademici onorari soltanto eminenti personalità che si siano segnalate per opere di eccezionale valore scientifico o artistico, o per importanti servizi prestati allo Stato o comunque per notevoli e speciali benemerienze.

Art. 4

Gli accademici hanno l'obbligo di contribuire coll'opera e con l'ingegno alla prosperità dell'Accademia.

Possono leggere o mandare a leggere loro scritti nelle pubbliche adunanze ed inserirli nelle pubblicazioni dell'Accademia, con le modalità di cui agli articoli 15, 16 e 18.

Tali prerogative sono riconosciute anche ai corrispondenti ed agli onorari.

I corrispondenti sono tenuti ad inviare ogni anno alla biblioteca dell'Accademia le loro pubblicazioni.

Art. 5

Gli accademici ordinari sono di cittadinanza italiana ed in numero di 24. Non è limitato il numero degli accademici corrispondenti, onorari ed emeriti.

Si fa eccezione per gli stranieri che non potranno mai superare la metà degli accademici italiani.

Art. 6

La proposta di nuovi accademici è riservata agli accademici ordinari. Essa, in iscritto, deve essere presentata al Presidente, con la firma di due accademici compreso il proponente. La nomina sarà fatta dall'Assemblea generale degli accademici, ai sensi del successivo articolo 11.

Art. 7

Gli accademici ordinari residenti in Savignano, i quali manchino consecutivamente per tre anni alle adunanze dell'Assemblea, senza giustificati motivi, vengono trasferiti nella categoria degli accademici corrispondenti. E' di competenza della stessa Assemblea generale di adottare la relativa deliberazione, sentito l'interessato.

Art. 8

L'Assemblea generale può revocare un accademico per motivi di indegnità dopo avere udito le sue giustificazioni.

Art. 9

L'accademico ordinario, che per motivi di salute o per tarda età, non possa più partecipare all'Assemblea generale, può dalla stessa Assemblea essere trasferito in una particolare categoria di emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative del grado. Il seggio precedentemente occupato dall'emérito diventa vacante.

Per la validità della dichiarazione di emerito valgono le stesse norme che disciplinano l'elezione degli accademici.

Art. 10

Organi dell'Accademia sono l'Assemblea generale ed il Consiglio direttivo.

Art. 11

L'Assemblea generale è composta da 24 accademici ordinari. Nomina i nuovi membri dell'Accademia, elegge il Consiglio direttivo di cui all'articolo 13, i Revisori dei conti di cui all'articolo 26, e delibera in merito a tutti gli affari riguardanti gli interessi materiali e morali dell'Accademia.

La convocazione dell'Assemblea generale è fatta dal Presidente dell'Accademia, mediante invito scritto indicante: oggetto, giorno, ora e luogo della seduta, che dovrà essere comunicato almeno 5 giorni prima.

Il Presidente può ridurre tale termine ove lo ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno o necessario.

L'Assemblea generale è validamente costituita con l'intervento in prima convocazione di almeno la metà più uno degli accademici ordinari; ed in seconda convocazione, per la quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 24 ore dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti, in ogni caso non inferiore a tre.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, salvo il disposto dei successivi articoli.

Art. 12

L'Assemblea generale deve essere convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per la presentazione e l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno

precedente, chiuso al 31 dicembre ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo. Essa deve essere inoltre convocata per provvedere al rinnovo delle cariche sociali in scadenza. Le adunanze per l'elezione dei nuovi membri dell'Accademia non possono essere più di due all'anno. L'Assemblea generale sarà sempre inoltre convocata ogni volta che il Consiglio direttivo ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli accademici ordinari.

Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto di:

- a) un Presidente;
- b) un Vice presidente;
- c) un Segretario;
- d) un Vice segretario;
- e) un Bibliotecario;
- f) un Amministratore;
- g-h) due Censori.

Art. 14

I membri del Consiglio direttivo sono nominati fra i 24 accademici ordinari dall'Assemblea generale e rimangono in carica per tre anni.

L'elezione del Presidente, del Vice presidente, e degli altri membri del Consiglio direttivo ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli accademici ordinari.

L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento in prima convocazione di almeno la metà più uno degli accademici ordinari; in seconda convocazione, per la quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 24 ore dalla prima, qualsiasi sia il numero degli intervenuti, in ogni caso non inferiore a tre, così come al precedente art. 11.

Al secondo e successivi eventuali scrutini è sufficiente la maggioranza assoluta dei medesimi accademici ordinari.

Il Presidente procede all'attribuzione delle singole mansioni agli ufficiali accademici eletti ai sensi del primo comma del presente articolo e di cui al precedente art. 13, lettere c), d), e), f), g), h).

Art. 15

Il Consiglio direttivo è il supremo moderatore della vita dell'Accademia. Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, esercita l'ordinaria amministrazione, cura le pubblicazioni accademiche, compie in genere ogni atto che tenda ad accrescere il decoro ed il prestigio dell'Accademia. Esso delibera con la presenza di almeno quattro membri e con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti predomina quello del Presidente. Esso deve essere convocato dal Presidente con almeno tre giorni di preavviso.

Art. 16

Il Presidente:

- 1) rappresenta l'Accademia per tutti gli effetti legali ed amministrativi;
- 2) vigila sulla osservanza dello statuto;
- 3) convoca, presiede e dirige le adunanze;
- 4) firma col Segretario i diplomi e le lettere pubbliche;

- 5) approva con la sua firma gli atti dell'Accademia da pubblicarsi;
- 6) cura e provvede al miglior andamento dell'Accademia stessa;
- 7) esercita, infine, insieme agli altri membri del Consiglio direttivo, l'amministrazione ordinaria.

Art. 17

Il Vice presidente rappresenta il Presidente, per esplicita delega del Presidente stesso, o nel caso di impedimento o di assenza di quest'ultimo.

Art. 18

Il Segretario:

- 1) tiene il carteggio epistolare dell'Accademia;
- 2) provvede alle relazioni dell'Accademia con gli altri enti culturali e con i soci, procurando lo scambio delle pubblicazioni;
- 3) firma insieme col Presidente i diplomi, le lettere pubbliche e, con il Presidente e l'Amministratore, i mandati di pagamento;
- 4) redige gli atti delle sedute, sia pubbliche che private, sia letterarie che amministrative;
- 5) riassume le dissertazioni lette nelle tornate e cura la stampa dei compendi, nonché delle dissertazioni stesse, quando la pubblicazione ne è deliberata;
- 6) custodisce l'archivio dell'Accademia, conserva ordinati d'anno in anno gli atti, i registri, i conti;
- 7) fa nelle adunanze la commemorazione dei soci defunti, quando altri non ne abbia ricevuto speciale incarico dal Presidente;
- 8) legge, a fine anno, un succinto rapporto intorno ai lavori accademici;
- 9) adempie in generale a tutto ciò che dall'Accademia e dal Presidente gli viene commesso.

Art. 19

Il Vice segretario tiene l'albo accademico e il protocollo e adempie a tutte le funzioni del Segretario nei casi di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

Art. 20

Il Bibliotecario tiene in consegna la biblioteca ed è responsabile della sua conservazione; presenta ogni anno o, anche straordinariamente, entro l'anno, la nota dei libri e delle riviste che si credono necessari o utili ad acquistarsi, ed acquista quelli che sono deliberati dal Consiglio direttivo.

Art. 21

L'Amministratore:

- 1) sovrintende a tutti gli atti dell'amministrazione del patrimonio accademico secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo ed alla contabilità;
- 2) firma i mandati unitamente al Segretario e da sottoporsi poi alla sottoscrizione del Presidente;
- 3) provvede alle spese previste dal bilancio preventivo ed a quelle ordinate dal Presidente, in via di urgenza;
- 4) presenta al Consiglio direttivo, entro la prima metà di ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno successivo ed in febbraio quello consuntivo dell'esercizio precedente, chiuso al 31 dicembre.

Art. 22

I Censori:

- 1) disaminano le proposte e le domande per l'ammissione di nuovi accademici;
- 2) disaminano gli scritti presentati per la lettura e deliberano se abbiano o non ad accettarsi senza specificare la ragione del voto, rimanendo però esclusivamente al Presidente la vigilanza e la disciplina della pubblicazione e lettura degli scritti stessi;
- 3) disaminano e riferiscono sul conto consuntivo non partecipando però alle deliberazioni di carattere amministrativo.

Art. 23

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni e comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio debbono, salvo il disposto del 2° comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell'articolo 17° C. C.

Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell'Accademia debbono essere depositate a interesse presso Casse di risparmio postali, ovvero presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo.

Dell'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente dell'Accademia.

Art. 24

Il patrimonio dell'Accademia è costituito:

- 1) dai capitali fruttiferi d'ogni natura esistenti;
- 2) dai libri, stampe e da altre suppellettili descritte nei relativi registri;
- 3) dai mobili scritti in inventario;
- 4) dai doni e lasciti disposti dai privati e dagli enti morali a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 25

L'Accademia provvede ai propri bisogni:

- 1) con le rendite del patrimonio;
- 2) con i proventi delle pubblicazioni;
- 3) con i contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini, non destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 26

L'Assemblea generale procede anche alla nomina di tre Revisori dei conti, due effettivi ed uno supplente, che restano in carica per un anno. I Revisori dei conti hanno il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Accademia e di accertarsi della regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, di effettuare riscontri di cassa, di controllare le risultanze dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 27

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale con la presenza di almeno tre quarti dei 24 accademici ordinari ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.